



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CARDUCCI”
LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO ECONOMICO LICEO ARTISTICO “ S.
FIUME”**

Via Anna Romano Assenza s. n. Telefono 0932-961666 Fax 0932-967897 97013 Comiso

Cod. Mec.: RGIS003008 Cod. Fisc.: 91008020884 e-mail:rgis003008@istruzione.it www.istitutocarducci.gov.it

ALLEGATO

REGOLAMENTO MANUFATTI E OPERE REALIZZATI DAGLI STUDENTI

A. S. 2018/19

Il presente regolamento disciplina la gestione e la conservazione di tutti i manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, le produzioni digitali, i disegni, le fotografie, e/o altro realizzati dagli studenti dell’Istituto “G. Carducci” nei laboratori artistici, di informatica, di chimica e di fisica.

Art.1.

Tutti manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali. e/ o altro realizzati come attività didattica sono di proprietà dell’ Istituto “G. Carducci” che ne può disporre per fini promozionali o concorsuali. Le opere realizzate anche per i concorsi sono di proprietà dell’Istituto ed è vietato l’utilizzo da parte degli studenti se non preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. Spetta all’istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali (l’ Art. 28 del DI 44/2001), pur riconoscendo agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera.

Art. 2.

Tutti manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali e/o altro realizzati dagli allievi presso le sedi scolastiche o nelle attività esterne svolte dalla scuola, sono trattate esclusivamente per le finalità attinenti le attività dell’Istituto.

Art.3.

Tali manufatti appartengono all’Istituto e non vengono in nessun caso ceduti a terzi. Essi vengono trattate nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art.4.

I manufatti e le opere realizzati dagli allievi costituiscono una “prova” ai fini della valutazione intermedia e finale degli stessi e di conseguenza sono degli atti amministrativi endoprocedimentali. Pertanto, è cura dell’Istituto conservarli e archivarli.

Art. 5.

Le produzioni digitali realizzate dagli studenti nel corso degli studi possono essere pubblicati sul Web solo dalla scuola. La pubblicazione delle opere di proprietà del Liceo, anche su Web, se non autorizzata dal Dirigente Scolastico è soggetta alla normativa vigente.

Art.6.

Tutti gli archivi delle Istituzioni scolastiche sono soggetti alla vigilanza (art. 40 comma 3 T.U. n. 490/1999 cit.) della Soprintendenza archivistica competente per territorio, la quale in tale ambito svolge funzione di consulenza tecnica.

Il presente regolamento allegato al Regolamento d’Istituto è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11-09-2018.